

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In data 26 febbraio 2014 è stata emanata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno- termine per il recepimento da parte degli Stati membri fissato al 10 aprile 2016 (articolo 43 della Direttiva).

La direttiva si pone un duplice obiettivo:

- introdurre principi di uniformità per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
- agevolare la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Come si evince già dai primi considerando, essa è volta al conseguimento della massima armonizzazione delle normative nazionali, sinora estremamente frammentate, che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, con particolare riguardo agli aspetti della trasparenza e della responsabilità degli organismi stessi nei confronti dei loro membri e titolari dei diritti.

Le notevoli differenze riscontrate tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva hanno reso più difficile l'esercizio dei diritti ai titolari di altri paesi. Il legislatore europeo è dunque intervenuto al fine di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva in un'ottica paneuropea, introducendo per la prima volta disposizioni volte ad assicurare la libertà per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei propri diritti, a garantire la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l'equa distribuzione delle royalties, la gestione trasparente dei diritti, la previsione di una struttura di governance idonea, una sana e prudente gestione, nonché una adeguata informativa sull'entità dei diritti spettanti e sulle detrazioni effettuate, accompagnate da una appropriata rendicontazione e dalla previsione di un termine uniforme per la distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti.

Sul fronte della concessione delle licenze multi territoriali, la Direttiva mira alla realizzazione di un sistema che consenta alle piattaforme digitali che offrono musica online in diversi Paesi di ottenere più agevolmente le autorizzazioni necessarie per la diffusione on line di opere musicali sul territorio dell'Unione Europea, e a garantire al contempo la corretta riscossione e l'equa distribuzione dei compensi tra gli autori.



L'attuazione di un simile sistema richiede la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva di informazioni certe circa il repertorio musicale online rappresentato, per questo la direttiva prevede una serie di obblighi volti a semplificare le procedure di rilascio di tali licenze.

L'attività di recepimento di un plesso così articolato di disposizioni, è stata supportata, su proposta dell'On.le Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore (in seguito anche CCPDA), di cui all'articolo 190, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che nell'adunanza generale del 16 febbraio 2015, ha deliberato la costituzione di una Commissione speciale (articolo 193, lett. b, legge n. 633/1941), incaricata di approfondire la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Il Decreto di recepimento della Direttiva, in ossequio dei criteri di delega emanati dal legislatore costituisce la sintesi del lungo ed articolato dibattito sviluppatosi sull'attuale assetto interno in cui è strutturata la gestione collettiva dei diritti. Da un lato la gestione dei diritti d'autore – svolta in regime di riserva legale dalla SIAE ai sensi dell'articolo 180 e ss. della legge n. 633/1941, cui sono affidate dall'ordinamento numerose funzioni a carattere pubblicistico – dall'altro quella dei diritti connessi al diritto d'autore – in regime di libera concorrenza a seguito della liberalizzazione operata attraverso l'articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Dal punto di vista dei regimi di gestione dei diritti d'autore (monopolio) e dei diritti connessi (libera concorrenza) in vigore in Italia il presente decreto non innova la previgente disciplina, non andando a modificarla. Del resto, è la stessa Direttiva, al Considerando 12, a specificare che "Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, ... essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l'estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l'estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva." Neanche la legge delega ha previsto la possibilità di modificare i regimi di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi attualmente vigenti, che pertanto si continuano ad applicare. Rimangono perciò in vigore l'articolo 180 della legge n. 663/1941 e l'art 39, comma 2, del decreto-legge n. 1/2012, mantenendo perciò, quanto ai regimi di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, il medesimo sistema attualmente in vigore in Italia.

La materia costituisce, nell'ambito del diritto d'autore, una novità, introdotta dal diritto dell'Unione europea e pertanto, in ragione della frammentarietà della disciplina italiana, come testimoniano i



numerosi interventi successivi compiuti nel corpus della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), e la previsione di disposizioni riguardanti il diritto d'autore ed i diritti connessi al diritto d'autore in altri testi normativi, quale la legge 9 gennaio 2008, n. 2, o il ricordato decreto-legge n. 1 del 2012, si è ritenuto più opportuno prevederne la disciplina in un testo normativo autonomo, in attesa di un riassetto normativo che consenta di provvedere ad una razionale sistematizzazione della materia.

In tale ambito si è inteso altresì riordinare e razionalizzare, attraverso l'introduzione dell'articolo 8 e delle altre disposizioni ad esso connesse, il complesso dei requisiti minimi a suo tempo previsti dal DPCM 19 dicembre 2012 di attuazione del citato articolo 39, volti a garantire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore.

La direttiva, come accennato, affronta al Titolo I (articoli 1-3) disposizioni a carattere generale, dedica il Titolo II (articoli 4-22) alle caratteristiche di *governance* cui devono attenersi gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, disciplina nel Titolo III (articoli 23-32) le licenze multiterritoriali, nel Titolo IV le misure d'esecuzione (articoli 33-38), per concludere con il Titolo V inerente le relazioni e disposizioni finali (articoli 39-45).

Il Decreto legislativo di cui alla presente relazione consta di sei Capi e di un allegato:

- il Capo I recante "Disposizioni generali"
- il Capo II recante "Organismi di gestione collettiva";
- il Capo III recante "Concessione da parte degli organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica *on line*"
- il Capo IV recante "Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni";
- il Capo V recante "Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore";
- il Capo VI recante "Disposizioni transitorie e finali".

Al Capo I, agli articoli 1-3 sono recepiti gli articoli della direttiva dedicati, segnatamente, all'oggetto, alle definizioni ed all'ambito di applicazione.

Al Capo II, articoli 4-28, sono recepite le disposizioni relative alla rappresentanza dei titolari dei diritti e alle modalità di adesione agli organismi di gestione collettiva, nonché ai diritti spettanti ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi che sono membri degli organismi, e a coloro che non sono membri. Le norme del Capo II definiscono inoltre i requisiti di operatività richiesti agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendente che intendono operare nel campo dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.



L'articolato del decreto legislativo ha quindi tenuto conto del panorama normativo vigente accogliendo la disciplina europea, nel rispetto dei criteri di delega individuati dal legislatore con la legge 12 agosto 2016, n. 170.

In particolare:

L'articolo 2 reca sia la definizione degli organismi di gestione collettiva, tra i quali è ricompresa la Società Italiana degli Autori ed Editori, che resta disciplinata anche dagli articoli 180 e ss della legge n. 633/1941 e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, sia la definizione delle entità di gestione indipendente, ossia di quei i soggetti autorizzati, per legge o per contratto, a gestire i diritti, caratterizzati, a differenza degli organismi di gestione collettiva, dall'assenza di controllo diretto da parte dei titolari e dalla possibilità di operare con finalità lucrativa. Per queste entità il medesimo articolo esplicita le disposizioni applicabili, con il richiamo espresso ai requisiti previsti dall'articolo 8 per l'operatività nel settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 4 dedicato ai "principi generali e diritti dei titolari" riconosce ai titolari dei diritti, tenuto conto della riserva legale prevista per la Società Italiana degli Autori e degli Editori dall'articolo 180 della legge n. 633/1941 in materia di intermediazione di diritti d'autore, la possibilità di autorizzare un altro organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta a gestire i loro diritti, per le categorie o tipi di opere o materiali protetti e territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Il riferimento all'articolo 180 della legge n. 633/1941 chiarisce che in Italia continua ad applicarsi, relativamente all'intermediazione dei diritti d'autore, il regime di monopolio affidato alla SIAE, come del resto permette la Direttiva, che "non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri" (V. Considerando 12), ferma la possibilità per i titolari dei diritti, prevista in Direttiva e recepita nell'articolo 4 del decreto, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo, per la gestione dei propri diritti d'autore e

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, recano quindi nel dettaglio le modalità di affidamento e revoca del mandato, nonché la disciplina dell'assunzione della gestione da parte degli organismi di gestione collettiva. Il comma 8 precisa che i diritti stabiliti ai commi precedenti sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e dell'entità di gestione indipendente.

L'articolo 5 introduce norme inerenti l'adesione agli organismi di gestione collettiva, curando in



particolare che i requisiti di adesione, basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, siano stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e pubblicamente accessibili.

L'articolo 6 dispone che negli statuti degli organismi di gestione collettiva siano previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali, nonché l'equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie di membri in tali processi, mentre l'articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva.

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera n) della legge 12 agosto 2016, n. 170, prescrive in particolare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti diversi dalla Società Italiana degli Autori e degli Editori, che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, devono possedere per operare in tale segmento di mercato. Alcuni dei requisiti previsti sono infatti già rispettati dalla S.I.A.E., alla quale non devono pertanto essere applicati.

A completamento di tali disposizioni è stata prevista, al comma 3, la segnalazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, autorità vigilante ai sensi dell'articolo 40.

L'articolo 9 definisce gli organi degli organismi di gestione collettiva.

La Sezione II del Capo II è dedicata ad organi e struttura organizzativa degli organismi di gestione collettiva.

L'articolo 10 contempla disposizioni dedicate all'Assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva, alla composizione, alla modalità di voto, alla sua composizione, ai compiti ed alle modalità di convocazione, alla modalità di esercizio del diritto di voto ed alla regolamentazione delle ipotesi di restrizione dello stesso. In accordo a quanto previsto dall'articolo 8, par. 6 della Direttiva, si è stabilito che gli organismi di gestione collettiva possono prevedere che lo Statuto stabilisca restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale, sulla base di criteri predeterminati dalla Direttiva e recepiti nel decreto. Si tratta di una facoltà che la Direttiva riconosce agli Stati membri di poter stabilire, e che è stata prevista solamente con riferimento agli Statuti degli organismi di gestione collettiva, e non anche alle condizioni di adesione, perché è lo Statuto, nell'ordinamento italiano, l'atto idoneo a prevedere simili limitazioni. Il comma 10 prevede che lo statuto possa disporre che le funzioni dell'Assemblea siano esercitate dall'assemblea di delegati purché siano garantite l'effettiva partecipazione e rappresentanza delle diverse categorie di membri. Il comma 11 stabilisce che, in mancanza dell'Assemblea o dell'Assemblea di delegati, i relativi poteri siano attribuiti all'Organo di sorveglianza di cui al successivo articolo.



L'articolo 11 è dedicato alla disciplina dell'Organo di sorveglianza, alla regolamentazione dei compiti di sorveglianza e di quelli delegati dall'Assemblea, mentre il successivo articolo 12 contempla la disciplina inerente l'amministrazione degli organismi di gestione collettiva, introducendo oneri, anche informativi verso gli altri amministratori e gli organi di sorveglianza, e limitazioni per gli amministratori e le relative conseguenze in caso di inosservanza dei divieti prescritti. L'articolo 13 conclude la disciplina della Sezione II con la norma dedicata all'organo deputato al controllo contabile, per il quale è stato previsto che esso sia affidato ad un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come prevede l'articolo 2049-bis del Codice civile. La disciplina attinente al controllo contabile è contenuta nel Codice civile e in altre leggi, quale il richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cui si rinvia, in ragione della natura di diritto privato cui tali regole si applicano. Rimane ferma, per la Società Italiana degli Autori e degli Editori, l'applicazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, che prevede la vigilanza pubblica sulla società e, conseguentemente, una disciplina speciale riguardo la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti, stabilita nello statuto della SIAE, che viene approvato secondo quanto disposto dal richiamato comma 4, articolo 1, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

La Sezione III dedica gli articoli da 14 a 19 alle norme che dettagliano la gestione dei proventi da parte degli organismi, con particolare riguardo alla riscossione e l'uso dei proventi dei diritti, le detrazioni, l'impiego equo dei proventi, ove utilizzati per finalità sociali, culturali, educative, la distribuzione degli importi, l'identificazione dei titolari dei diritti, l'impiego dei proventi non distribuibili.

L'articolo 14 disciplina l'attività di riscossione e impiego dei proventi, disponendo l'adozione, da parte degli organismi di gestione collettiva, del criterio della diligenza nell'attività di riscossione e gestione dei proventi, il principio di separazione contabile tra la gestione caratteristica e quella derivante da altre attività, introducendo criteri inerenti l'investimento dei proventi dei diritti basati sul perseguimento dell'obiettivo dell'esclusivo e migliore interesse dei titolari. La disposizione, di recepimento dell'articolo 11 della Direttiva, assicura maggiore efficacia e diligenza nell'attività di riscossione degli organismi di gestione collettiva, come richiesto dalla legge di delega n. 170 del 2016, all'articolo 20, comma 1, lett. i). La riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, altresì prevista dalla medesima disposizione della legge di delega è stata inserita nell'articolo 22, riguardante la concessione delle licenze sui diritti. L'attività dei mandatarî territoriali infatti non consiste solamente nell'attività di riscossione, ma anche in quelle di cui al citato articolo 22,



pertanto si è ritenuto opportuno prevedere una specifica disposizione, come richiesto dalla legge di delega, in tale articolo.

Relativamente alla disciplina delle detrazioni delle spese di gestione, l'articolo 15 prevede che le stesse debbano essere stabiliti secondo criteri oggettivi, risultare ragionevoli in rapporto alle prestazioni fornite; in particolare le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.

Il successivo articolo 16 introduce criteri di equità con riferimento all'offerta di servizi sociali, culturali o educativi, da parte dei predetti intermediari.

L'articolo 17 regola l'attività di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, prevedendo che gli stessi siano distribuiti quanto prima, con regolarità, con diligenza e precisione, ed in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dall'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, prevedendo tuttavia una deroga a tale termine, basata su ragioni oggettive correlate alla identificazione dei titolari e agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori.

Parallelamente, l'articolo 18 prevede l'adozione da parte degli organismi di gestione collettiva di misure necessarie a identificare e localizzare i titolari, anche attraverso l'adempimento di un onere di comunicazione nei confronti di diversi soggetti, ed il successivo articolo 19 contempla la disciplina inerente i proventi non distribuibili, il termine di prescrizione di quattro anni previsto per il reclamo di tali importi da parte dei titolari e la destinazione dei medesimi.

Gli articoli da 20 a 23 della Sezione IV definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione e le relazioni con gli utilizzatori dei repertori.

L'articolo 20 disciplina la gestione dei diritti nell'ambito degli accordi di rappresentanza, escludendo qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei titolari di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza.

L'articolo 21 prevede la disciplina generale delle modalità di pagamento nell'ambito degli accordi di rappresentanza, ispirate a criteri di diligenza e accuratezza e l'esclusione di detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o dagli eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti in assenza di espressa previsione.

La disciplina delle negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, le modalità, le condizioni e le tariffe sono previste all'articolo 22.

L'articolo 23, introduce alcuni obblighi in capo agli utilizzatori, che ineriscono la trasmissione delle informazioni pertinenti sull'utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. L'articolo introduce anche, al comma 4, per il caso del mancato adempimento degli obblighi di informazione e per la fornitura di dati falsi o erronei alcune sanzioni, come previste dalla lettera g) dell'articolo 20 della



Legge 170/2016.

La Sezione V è dedicata alla trasparenza e comunicazioni. Essa contiene le norme relative alla trasparenza, agli oneri di comunicazione posti in capo agli organismi, alle informazioni che devono essere fornite ad altri organismi sulla gestione dei diritti nel quadro degli accordi di rappresentanza, le norme afferenti la divulgazione delle informazioni, quelle di previsione della relazione annuale. L'articolo 24 contempla il novero delle informazioni che gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei titolari cui abbiano attribuito compensi o effettuato pagamenti, nonché la tempistica dell'adempimento.

Parallelamente, l'articolo 25 prevede la tipologia di informazioni che i medesimi soggetti devono fornire nel quadro degli accordi di rappresentanza. L'articolo 26 è dedicato alle informazioni che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche; tra le altre: lo statuto, le condizioni di adesione, la politica generale sulle spese di gestione, le procedure sui reclami. L'articolo 27 definisce infine una procedura volta a consentire, per via elettronica, su richiesta adeguatamente giustificata, l'acquisizione di ulteriori informazioni relativamente alle opere, ai diritti rappresentati.

L'articolo 28 dispone che gli organismi di gestione collettiva elaborino e pubblichino sul sito internet la relazione di trasparenza annuale, disciplinandone altresì il contenuto. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. m) della legge di delegazione europea 2015, l'articolo 28 prevede che la SIAB, in quanto organismo operante in virtù di quanto previsto dall'articolo 180 e ss. della legge n. 633/1941 e della legge 9 gennaio 2008, n. 2, trasmetta alle Camere ed alle Autorità Vigilanti ai sensi della legge n. 2 del 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Il successivo Capo III (articoli 29-37) è dedicato alla *concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multi territoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse sulle reti di comunicazione elettronica (online)* e introduce la corrispondente disciplina contenuta nel Titolo III della direttiva il cui raccordo con l'ordinamento interno è stato curato anche in virtù degli elementi espressi, nel corso dell'analisi condotta dal CCPDA, in appositi "*position paper*" forniti dalle collecting societies italiane interessate dall'attività di gestione di licenze multiterritoriali di diritti su opere musicali *on line*.

All'articolo 29 si dispone che gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* nel rispetto del Capo III. Ai successivi articoli 30 e 31 vengono disciplinate la capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali e gli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori.

In particolare, per procedere alla concessione di licenze multiterritoriali si richiedono in capo agli organismi di gestione strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica,



dei dati necessari alla loro gestione, nonché una serie di requisiti, tra i quali l'identificazione delle opere, dei diritti, dei relativi titolari e si prevede l'utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere eventuali discrepanze con gli altri organismi che concedono licenze multi territoriali.

E' richiesto inoltre agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali l'offerta, per via elettronica, delle informazioni che consentono di identificare il repertorio musicale online rappresentato agli interessati.

L'articolo 32 riguarda la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali al fine, in particolare, di stabilire in capo agli organismi di gestione collettiva procedure finalizzate che consentano ai titolari dei diritti di chiedere la correzione dei dati o le informazioni non corrette.

L'articolo 33 riguarda la correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione, dettando disposizioni specifiche sulle modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi on line agli organismi di gestione concernenti l'utilizzo delle opere musicali e relative modalità di fatturazione ai fornitori dei servizi on line.

L'articolo 34 concerne la correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti ponendo in capo agli organismi di gestione collettiva doveri concernenti la distribuzione degli importi dovuti che dovrà avvenire con essere esattezza e senza ritardo dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere.

L'articolo 35 detta disposizioni finalizzate a regolamentare gli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, ponendo in capo all'organismo mandante oneri informativi sulle condizioni in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali on line di quest'ultimo.

L'articolo 36 riguarda l'obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line.

L'articolo 37 è relativo alla deroga per i diritti musicali on line richiesti per programmi radiofonici e televisivi. La deroga concerne il possesso dei requisiti previsti dalla Sezione III per gli organismi di gestione collettiva che concedono una licenza multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line richiesta da una emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, ogni altro materiale on line prodotto o commissionato dall'emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Il Capo IV - articoli da 38 a 44 - raccoglie la disciplina relativa alla risoluzione delle controversie, alla vigilanza e sanzioni. L'articolo 38 prevede che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e di altri organismi, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, disponendo altresì il trattamento in forma scritta dei reclami, nel termine previsto.



L'articolo 39, che costituisce recepimento dell'articolo 35 della direttiva, precisa l'ambito della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, con riferimento alla materia del diritto d'autore, specificando che sono ricomprese anche le controversie attinenti ai diritti connessi al diritto d'autore. A fini di chiarezza sistematica viene previsto che anche nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 sia specificata la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore. Non si reputa necessario prevedere, in questa sede, specifiche disposizioni sull'applicazione di meccanismi di *alternative dispute resolution*, atteso che la disciplina vigente in tema di ADR è già applicabile nella materia del diritto d'autore, ed in particolare per i profili che la Direttiva richiede siano soggetti a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, senza il ricorso ad apposito rinvio normativo. Infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", prevede che "Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili", dunque rendendo possibile l'accesso a meccanismi di ADR per le tipologie di controversie richieste dalla Direttiva.

Con riguardo alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, fermo restando il regime di vigilanza sulla S.I.A.E. già previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 2/2008, tenuto conto del panorama normativo interno e sulla scorta dei principi enucleati dal legislatore europeo, l'articolo 40 prescrive che l'Autorità vigilante sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che dispone dei poteri necessari a rendere effettivo il rispetto delle disposizioni introdotte, con poteri di verifica, ispettivi, di accesso, acquisizione documentazione e sanzionatori; procede altresì alle verifiche richieste dall'applicazione dell'articolo 8 in ordine ai requisiti richiesti agli organismi od entità indipendenti che intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato della gestione collettiva dei diritti connessi.

Relativamente al sistema sanzionatorio, l'articolo 41, in osservanza della legge n. 689/81, dispone che l'Autorità vigilante adotti le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nell'ambito del minimo e del massimo edittale, prescrivendo sanzioni più gravi in caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate, fino alla sospensione dell'attività di intermediazione ed alla cessazione dell'attività, in caso di violazioni di particolare gravità delle disposizioni previste. Il comma 4 del medesimo articolo dispone l'inapplicabilità delle disposizioni interdittive che precedono alla S.I.A.E., che resta sottoposta alle disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo.



Il comma 5 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali (autorità vigilante), di concerto con il Ministero della Giustizia, emani il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.

L'articolo 42 regola lo scambio delle informazioni tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri, mentre l'articolo 43 opera un richiamo alla disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

L'articolo 44, in considerazione dell'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno 2345/24/14, introduce la disposizione che prevede la possibilità per i titolari dei diritti gli utilizzatori di notificare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto di recepimento.

Il Capo V introduce ulteriori modifiche alla legge n. 633 del 1941.

L'articolo 45 (riduzioni e esenzioni), in ossequio a quanto previsto dall'articolo 20 lett. 1), della Legge 12 agosto 2016, n. 170, dispone la modifica dell'articolo 15 bis della legge n. 633/1941 al fine di prevedere forme di riduzioni o esenzioni dalla corresponsione dei diritti d'autore in determinate fattispecie e per particolari eventi, da attuare mediante decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Capo VI, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, introduce con l'articolo 46 norme per favorire l'accesso alle licenze multiterritoriali. L'articolo 47 dispone che al Nuovo IMAIE non si applichino in tema di vigilanza norme ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 40, atteso che esso, soggetto di diritto privato, è soggetto alle disposizioni del presente decreto legislativo come gli altri organismi di gestione collettiva, e dunque non si giustifica più la vigilanza pubblica su tale soggetto. Dispone altresì, a seguito della liberalizzazione del mercato degli intermediari dei diritti connessi, che l'eventuale residuo attivo risultante a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE in liquidazione, disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 106, sia ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale disposizione si rende necessaria a seguito dell'avvenuta liberalizzazione del settore, perché l'originaria destinazione del residuo della liquidazione dell'IMAIE in liquidazione era stata prevista, nel 2010, con il richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2010, quando anche l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore veniva gestita in monopolio. La disposizione si iscrive coerentemente nell'ambito della presente disciplina, che detta un quadro completo ed omogeneo delle disposizioni cui sono sottoposti gli organismi di



gestione collettiva, e per i quali dunque, anche al fine di una razionalizzazione del settore, richiesta dalla Direttiva e dalla legge di delega, è necessario assicurare condizioni omogenee di svolgimento della loro attività, che potrebbero non essere assicurate con la vigenza dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2010, che trovava fondamento in un differente regime, monopolistico, di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Si tratta pertanto di una modifica coerente e necessaria con l'introduzione della nuova disciplina, che determina un adeguamento delle regole cui sono sottoposti tutti gli organismi di gestione collettiva, e che dunque deve prevedere anche la risistemazione delle previgenti disposizioni che interessano il settore, alla luce delle novità introdotte.

L'articolo 48 è relativo alla previsione che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo invii, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano

L'articolo 49 prescrive norme inerenti il termine per l'adeguamento alla disciplina posta dal decreto legislativo ed infine l'articolo 50, intitolato "abrogazioni" dispone, ai commi 1 e 2 rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e l'abrogazione del D.P.C.M. 19 dicembre 2012, di attuazione del citato articolo 39: la corrispondente disciplina è rinvenibile negli articoli 8 e 40.

L'articolo 51 contiene apposita clausola di invarianza finanziaria.



TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2014/26/UE

DIRETTIVA 2014/26/UE	SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1	Articolo 1
Art. 2	Articolo 3
Art. 3	Articolo 2
Art. 4	Articolo 4
Art. 5	Articolo 4
Art. 6 par. 1, 2 e 4	Articolo 5
Art. 6, par. 3 e 5	Articolo 6
Art. 7	Articolo 7
Art. 8	Articolo 10
Art. 9	Articolo 11
Art. 10	Articolo 12
Art. 11	Articolo 14
Art. 12	Articoli 15 e 16
Art. 13 par. 1 e 2	Articolo 17
Art. 13 par. 3	Articolo 18
Art. 13 par. 4 e 5	Articolo 19
Art. 14	Articolo 20
Art. 15	Articolo 21
Art. 16	Articolo 22
Art. 17	Articolo 23
Art. 18	Articolo 24
Art. 19	Articolo 25
Art. 20	Articolo 27
Art. 21	Articolo 26
Art. 22	Articolo 28
Art. 23	Articolo 29
Art. 24	Articolo 30
Art. 24 e 25	Articolo 31
Art. 26	Articolo 32
Art. 27	Articolo 33
Art. 28	Articolo 34
Art. 29	Articolo 35
Art. 30	Articolo 36
Art. 31	Articolo 46
Art. 32	Articolo 37
Art. 33	Articolo 38
Art. 34	V. Rel. ill.
Art. 35	Articolo 39
Art. 36	Articoli 40 e 41
Art. 37	Articolo 42
Art. 38	Articolo 48
Art. 39	Articolo 49
Art. 40	Non necessita di recepimento



Art. 41	Non necessita di recepimento
Art. 42	Articolo 43
Art. 43	Non necessita di recepimento



RELAZIONE TECNICA

Descrizione degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Come espressamente previsto dall'articolo 51, dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 40 saranno svolti a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, tali attività saranno svolte dal competente Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali di questo Ministero, alla quale spettano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, funzioni e compiti relativi alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Allo stesso modo, la medesima Direzione generale si occuperà dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 42, che riguardano le richieste di informazioni provenienti da autorità nazionali di altri Stati membri, e di cui all'articolo 47, riguardante una relazione da inviare alla Commissione europea circa la situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. A tal fine, il capitolo di bilancio cui fare riferimento è il 3530, stanziato presso il Centro di responsabilità 6-Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

Quanto alla natura delle sanzioni previste dall'articolo 41, esse presentano carattere di assoluta novità per l'ordinamento italiano: si tratta, infatti, di disposizione introdotta in recepimento dell'articolo 36, paragrafo 3 della direttiva 26/2014, ai sensi del quale occorre prevedere sanzioni "in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva." Poiché le disposizioni introdotte in attuazione della Direttiva costituiscono un *novum* per l'ordinamento giuridico italiano, trattandosi di profili della disciplina della materia del diritto d'autore in precedenza non regolamentati, conseguentemente anche le sanzioni previste per la loro inosservanza presentano carattere di novità. La funzione sanzionatoria di cui al richiamato articolo 41 verrà esercitata dal Ministero dei beni e delle attività culturali, e, in particolare, verrà attribuita al medesimo ufficio che eserciterà i compiti di vigilanza di cui all'articolo 40.

Con riferimento all'articolo 41, comma 4, tale norma non introduce nuovi o maggiori oneri, in quanto la disposizione si limita a ribadire l'applicazione, già prevista a diritto vigente dall'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2008, n. 2, della disciplina in materia di nomina di Commissari Straordinari di Governo anche per la Società Italiana Autori ed Editori. Il potere di scioglimento degli organi ordinari e di conseguente commissariamento della SIAE è insito nello stesso potere di vigilanza, in forza del principio di continuità e indefettibilità della funzione e del servizio pubblico di tutela degli interessi degli autori e editori, interesse pubblico perseguito dalla stessa



amministrazione vigilante attraverso l'ente vigilato. Tale potere, come rilevato, trova autonomo fondamento in disposizioni di leggi già vigenti, e non necessita pertanto di ulteriore copertura finanziaria.

L'art. 41, comma 7 prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del medesimo articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento ad un capitolo di funzionamento dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinato al miglioramento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo.

La facoltà di segnalazione prevista dall'articolo 44 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le riceve nell'ambito delle competenze che le sono attribuite, al fine del miglior funzionamento del mercato, finalità che già persegue secondo le indicazioni della legge.

L'articolo 46 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica perché determina solamente una nuova destinazione per le somme che eventualmente residueranno dalla liquidazione dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori.

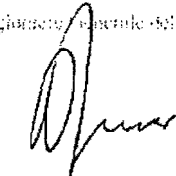
Le modifiche e le innovazioni introdotte dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 49, sono riferite a soggetti privati o alla Società Italiana Autori ed Editori, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presenza e della data di scadenza, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1° comma 1 della legge n. 40 del 28.2.1998, ha avuto esito:

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Responsabile del Centro della Banca



16 DIC. 2016



OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

In data 26 febbraio 2014 è stata emanata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. L'articolo 43 della Direttiva fissava il termine per il recepimento da parte degli Stati membri al 10 aprile 2016.

La criticità riscontrata nella materia oggetto dell'intervento regolatorio è rappresentata dalle notevoli differenze esistenti tra le normative nazionali che disciplinano il rapporto tra gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi e tra questi ed i titolari dei diritti, differenze che, inoltre, hanno reso più difficile l'esercizio dei diritti ai titolari di altri paesi. Il legislatore europeo è dunque intervenuto in un'ottica paneuropea, al fine di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, introducendo, al contempo, disposizioni volte ad armonizzare la normativa in materia di diffusione dei contenuti protetti da diritti d'autore e di diritti connessi, di concessione di licenze, di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti dell'utilizzazione degli stessi, di modalità di riscossione dei proventi e la loro distribuzione, di trasparenza e di responsabilità degli organismi di gestione nei confronti dei titolari di diritti. Con riguardo alla scelta di mantenere la riserva legale a favore della Società Italiana degli Autori e degli Editori per l'attività di intermediazione inerente ai diritti di autore, scelta prevista dalla legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015", sono state introdotte una serie di disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e l'efficienza della società, anche dal punto di vista delle modalità di selezione dei mandatarî territoriali, con notevole impatto positivo per gli utilizzatori delle opere protette, a vantaggio dei titolari dei diritti.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia del diritto d'autore e dei diritti connessi; dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore; dalla legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 relativo al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle competenze esercitate dalla Presidenza del consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante: "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori"; dal decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante: "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali" convertito con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100; dal decreto-legge 24 gennaio, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", in particolare l'articolo 39; dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, recante: "Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni"; dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014, recante: "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni"; dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"-articolo 19 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia); dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante: "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273".

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo proposto novella:

l'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 cui è aggiunto il comma 3-bis;
l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 168 del 2003;
l'articolo 15-bis della legge n. 633 del 1941, al quale inserisce il comma 2-bis;
l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 64 del 2010.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie, sia a statuto speciale, nonché degli enti locali

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli

enti territoriali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea, al quale il provvedimento in oggetto dà piena attuazione.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. Per quanto riguarda la giurisprudenza, si segnala la sentenza della Corte della Giustizia europea del 27 febbraio 2014 la quale afferma che il monopolio è garantito all'interno dei singoli Stati, in quanto compatibile con la libera prestazione dei servizi e adeguato ai fini del conseguimento dell'obiettivo della gestione efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Trattandosi di normativa di derivazione europea, essa presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per introdurre modifiche ed integrazioni alla normativa vigente è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

l'articolo 39 (Modifiche in materia di risoluzione delle controversie) prevede che: "1.

All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge."

2. *Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole "diritto d'autore", sono aggiunte le seguenti: "e di diritti connessi al diritto d'autore".*

L'articolo 45 introduce all'articolo 15-bis della legge n. 633 del 1941 il comma 2-bis, ai sensi del quale: *"Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono previste forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo a pagamento allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, nonché, in presenza dei medesimi requisiti, forme di esenzione, anche parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore in caso di particolari eventi a scopo benefico o ricorrenze ivi individuati. Il decreto di cui al primo periodo garantisce che, nelle fattispecie previste, la Società Italiana degli Autori ed Editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al primo periodo può essere sottoposto a revisione triennale."*

L'articolo 47 modifica l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, prevedendo, al comma 1, che: *"All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogate le parole da: "Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza" a "un componente ciascuno del collegio."* E al comma 3: *"Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogate le seguenti parole: "Al*

termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati."

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto legislativo prevede l'adozione di decreti come di seguito specificati:

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono stabilite le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (articolo 8);

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro della giustizia con il quale è adottato il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riassegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative;

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di istituzione del fondo in cui confluisce il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento delle sanzioni

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici già disponibili presso l'Amministrazione proponente.

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

RELAZIONE AIR

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

In data 26 febbraio 2014 è stata emanata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. L'articolo 43 della Direttiva fissava il termine per il recepimento da parte degli Stati membri al 10 aprile 2016.

La criticità riscontrata nella materia oggetto dell'intervento regolatorio è rappresentata dalle notevoli differenze esistenti tra le normative nazionali che disciplinano il rapporto tra gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi e tra questi ed i titolari dei diritti, differenze che, inoltre, hanno reso più difficile l'esercizio dei diritti ai titolari di altri paesi. Il legislatore europeo è dunque intervenuto in un'ottica paneuropea, al fine di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, introducendo, al contempo, disposizioni volte ad armonizzare la normativa in materia di diffusione dei contenuti protetti da diritti d'autore e di diritti connessi, di concessione di licenze, di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti dell'utilizzazione degli stessi, di modalità di riscossione dei proventi e la loro distribuzione, di trasparenza e di responsabilità degli organismi di gestione nei confronti dei titolari di diritti.

L'intervento europeo incide su un panorama normativo, come quello interno, caratterizzato dalla sussistenza di due diversi modelli economici di gestione: quello inerente l'attività di

intermediazione dei diritti d'autore, oggetto di riserva legale a favore della SIAE (art.180 della legge n. 633/1941), ed il sistema di intermediazione per i diritti connessi al diritto d'autore, disciplinato dall'art. 39 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012 n. 27, che ha liberalizzato il mercato, eliminando il monopolio del Nuovo IMAIE, senza però intervenire con un regime transitorio, né abrogare le norme incompatibili con il nuovo sistema.

Il DPCM del 19/12/2012 di attuazione del citato art. 39, emanato a completamento della liberalizzazione per la definizione dei requisiti minimi che gli operatori di tale segmento di mercato avrebbero dovuto possedere per operare, pur non potendo affrontare tutti i problemi interpretativi e di coordinamento con la disciplina previgente, ha inteso fissare una serie di "principi" base di funzionamento delle collecting operanti nel settore del diritto connesso, nell'ottica di armonizzazione propria del legislatore europeo, con l'obiettivo di tutelare i titolari dei diritti.

Il quadro normativo instauratosi in seguito all'intervento del legislatore sui diritti connessi, pur apprezzabile dal punto di vista della fissazione di elementi di certezza volti a conferire omogeneità al sistema di governance degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi, ha rivelato più di una criticità sotto il profilo della trasparenza, della gestione dei mandati, dell'adempimento agli oneri di comunicazione da parte degli utilizzatori, criticità aggravate dall'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio.

Tale contesto ha causato attriti tra collectings ed utilizzatori di diritti connessi, non riscontrati, nella loro specificità, nel sistema monopolistico del diritto d'autore.

Con riguardo alla scelta di mantenere la riserva legale a favore della Società Italiana degli Autori e degli Editori per l'attività di intermediazione inerente ai diritti di autore, scelta prevista dalla legge 12 agosto 2016, n. 170, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015"*, sono state introdotte una serie di disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e l'efficienza della società, anche dal punto di vista delle modalità di selezione dei mandatarî territoriali, con notevole impatto positivo per gli utilizzatori delle opere protette, a vantaggio dei titolari dei diritti.

Sul fronte dell'impatto regolatorio in materia di concessione di licenze di diritti d'autore multi territoriali e multi repertorio per l'impiego di opere musicali online nei paesi dell'UE/SEE, la Direttiva, si prefigge l'obiettivo di sostenere la creazione di un valido "mercato unico digitale europeo", almeno in ambito musicale, che sia al servizio di autori, consumatori e fornitori di servizi. In tal senso, pur non occupandosi dell'assetto interno di mercato dei singoli Stati membri, la Direttiva sembra auspicare la concentrazione dell'azione delle società di gestione collettiva nel Mercato interno (licenze multi territoriali e relative aggregazioni di dati e repertori) allo scopo di costituire il più possibile poli unici di rilascio licenze (one stop shop) supportando normativamente quella che già si profila oggi come una realtà in evoluzione. Il consorzio ARMONIA, polo per il rilascio di licenze multiterritoriali per i servizi on-line costituito, con un significativo anticipo rispetto agli scopi della Direttiva, tra la Artisjus (Ungheria), SABAM (Belgio), la SIAE (Italia), SACEM (Francia e Lussemburgo), SGAE

(Spagna) e SPA (Portogallo) si pone l'obiettivo di facilitare la concessione di licenze multiterritoriali per i servizi musicali on line, grazie all'aggregazione dei repertori, con notevoli benefici per gli autori e gli editori e per i Digital Service provider.

A riprova dell'importanza di intervenire nella materia e sui settori descritti soccorrono dati relevantissimi circa il valore economico dell'industria creativa e dell'incidenza di questa sul PIL nazionale relativi all'anno 2014 e destinati tuttavia ad incrementare in ragione del trend europeo che già evidenzia dati in crescita.

Il valore economico

L'Industria della Cultura e della Creatività in Italia ha generato, nel 2014, un valore economico complessivo di 46,8 miliardi di euro. Di questi, l'86% sono diretti, cioè derivanti da attività legate direttamente alla filiera creativa, quali la concezione, la produzione e la distribuzione di opere e servizi culturali e creativi. Il restante 14% è invece costituito da ricavi indiretti, ossia legati ad attività collaterali o sussidiarie.

Tutti gli undici settori concorrono a generare i 46,8 miliardi di euro complessivi, mostrando spesso interconnessioni rilevanti. Alcuni ambiti di business sono quindi difficilmente attribuibili univocamente ad un settore piuttosto che ad un altro.

Nel 2014 i primi tre settori per valore complessivo sono Televisione e Home Entertainment, Arti Visive e Pubblicità, con valori generati rispettivamente di 12,2, 11,2 e 7,4 miliardi di euro.

Nel 2014, l'Industria della Cultura e della Creatività ha dato occupazione a quasi un milione di persone, di cui l'85% nelle attività economiche dirette dell'industria. Con circa 850.000 posti di lavoro, gli occupati diretti nell'Industria della Cultura e della Creatività rappresentano il 3,8% degli occupati totali in Italia.

Come nel caso del valore economico, è importante sottolineare quanto a volte sia difficile attribuire determinate tipologie di addetti ad uno specifico settore. Si conferma dunque quanto le interdipendenze siano non solo rilevanti ma necessarie per il modello di business in termini di innovazione e sostenibilità.

Considerando la segmentazione degli occupati, sono i settori Arti Visive, Musica e Arti Performative a svolgere un ruolo di primo piano, con i loro rispettivi 242.000, 161.000 e 151.000 occupati.

Nel panorama economico nazionale complessivo, l'industria della cultura e della creatività vale il 2,9% del PIL a livello complessivo e il 2,5% del PIL considerando solo gli effetti diretti.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

La Direttiva, e di conseguenza il decreto legislativo di riferimento, si prefiggono l'obiettivo (di breve, medio o lungo periodo) di introdurre principi di uniformità per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di agevolare la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Essa è volta al

conseguimento della massima armonizzazione delle normative nazionali, sinora estremamente frammentate. Sul fronte della concessione delle licenze multi territoriali, la Direttiva, e dunque anche il decreto di legislativo di recepimento, mirano alla realizzazione di un sistema che consenta alle piattaforme digitali che offrono musica online in diversi Paesi di ottenere più agevolmente le autorizzazioni necessarie per la diffusione on line di opere musicali sul territorio dell'Unione Europea, e a garantire al contempo la corretta riscossione e l'equa distribuzione dei compensi tra gli autori.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e il monitoraggio sull'attuazione sarà effettuata attraverso l'analisi dei dati che le società di collecting presenteranno al Ministero al fine della elaborazione della relazione da trasmettere alla Commissione europea, prevista dall'articolo 48 dello schema di decreto legislativo, tramite l'analisi delle relazioni sulla trasparenza pubblicate sui siti web degli organismi di gestione collettiva, tramite periodiche consultazioni con la SIAE e le altre società di collecting che forniranno, altresì, ai competenti uffici del Ministero ulteriori dati concernenti le attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore, nonché grazie alle segnalazioni che i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente avranno indirizzato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto dall'articolo 44 dello schema di decreto.

Saranno oggetto di particolare verifica periodica, anche in correlazione di quanto previsto dall'art. 41 dello schema di decreto, l'adempimento da parte degli organismi di gestione collettiva degli obblighi informativi da curare mediante la pubblicazione sul sito internet dedicato (indicatore: n° informazioni richieste/n° informazioni pubblicate; la pubblicazione entro il termine previsto della relazione sulla trasparenza annuale di cui all'art. 28 dello schema di decreto comprensiva della relazione speciale e, nell'ambito di questa, il riscontro puntuale della presenza delle informazioni minime richieste dall'allegato 1 allo schema di decreto (indicatori: n° intermediari/n° relazioni pubblicate – n° adempimenti richiesti per relazione/n° adempimenti curati; la verifica dell'adempimento da parte della SIAE dell'invio della specifica relazione annuale agli organi preposti; la verifica del corretto adempimento degli oneri informativi posti in capo agli utilizzatori e degli obblighi di trasparenza delle informazioni sui repertori multi territoriali per i diritti su opere musicali on line, attraverso l'indicatore n° richieste motivate/ n° richieste evase; la verifica del rispetto del termine previsto per la distribuzione dei compensi (indicatore tempo di distribuzione dei compensi-tempo di distribuzione previsto), della politiche adottate in ordine alla distribuzione gestione dei compensi, delle spese di gestione e delle detrazioni ed il rapporto tra i proventi incassati e quelli distribuiti nei termini previsti.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo spiegano i loro effetti nei confronti dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi, della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti che rappresentano gli autori, gli artisti, interpreti ed esecutori, degli utilizzatori con particolare riguardo agli oneri di comunicazioni posti in capo alla categoria.

Allo stato attuale il settore registra la presenza della S.I.A.E., con circa 80.000 associati, e di dieci soggetti intermediari del diritto connesso, tra organismi ed entità di gestione indipendente, già operanti in virtù di quanto disposto dal D.P.C.M. del 19 dicembre 2012 di attuazione dell'art. 39 del d.l. n. 1/2012, tenuti a pubblicare sul proprio sito web, tra le altre informazioni, l'elenco degli associati/mandanti. Per quanto riguarda il NUOVO IMAIE gli artisti associati sono 5.000 e i mandati di gestione ammontano a 350.000.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'attività preliminare volta al recepimento della Direttiva è stata supportata dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore (in seguito anche CCPDA), di cui all'art. 190, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che nell'adunanza generale del 16 febbraio 2015, ha deliberato la costituzione di una Commissione speciale (art. 193, lett. b, legge n. 633/1941), incaricata di approfondire la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. In data 24 settembre 2015 nel corso dei lavori tenuti dalla Commissione speciale è stato richiesto a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti in Italia, nonché a tutte le associazioni di categoria interessate, di produrre un proprio *position paper* in merito al titolo III della direttiva 26/2014, al fine di acquisire preliminarmente indicazioni sulle modalità e i termini inerenti le procedure in essere per il rilascio delle licenze (Per gli organismi di gestione collettiva/entità indipendenti si citano: SCF, IPAAdiritti artisti, Nuovo IMAIE, Evolution, AFI, Artisti7607, Audiocoop, Itsright, Getsound, Rete artisti spettacolo innovazione, SIAE. Per le Associazioni: Confindustria cultura italia, ACEP, ANPAD, FRT, RNA, Coordinamento etichette discografiche indipendenti Italia, CONFINDUSTRIA digitale, Asso telecomunicazioni, Associazione italiana per l'information technology, Associazione italiana internet provider, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, Note legali).

In particolare, sull'argomento richiesto agli organismi, si riportano sinteticamente di seguito alcune tra le osservazioni pervenute ritenute maggiormente utili ai fini del corretto svolgimento dei lavori di approfondimento della direttiva 2014/26.

Le misure introdotte nel Titolo III sono finalizzate a facilitare gli utilizzatori nell'ottenimento delle licenze necessarie per diffondere musica online nel territorio europeo, promuovendo

l'aggregazione, su base volontaria, dei repertori e dei diritti gestiti dagli organismi di gestione collettiva che rispondono a determinati requisiti. Questo obiettivo, legato alla necessità di garantire una più efficiente ed efficace clearance dei diritti musicali online in un mercato caratterizzato dall'aumento dell'offerta di musica digitale, non ha messo in discussione la centralità dell'intermediazione collettiva che, al contrario, è chiamata ad avere un ruolo fondamentale per promuovere la circolazione di opere musicali oltre i confini nazionali; e, quindi, per sviluppare un mercato digitale unico garantendo, al contempo, la salvaguardia della diversità culturale.

Nel settore dei diritti sulle opere musicali online, le principali società di gestione collettiva che rappresentano gli autori, hanno già stipulato accordi che consentono ad ognuna delle collecting aderenti di concedere autorizzazioni multi territoriali per l'uso on-line del proprio repertorio. Pertanto, con riguardo alle licenze multi territoriali, la Direttiva si limita a "codificare" pratiche e azioni già ampiamente in uso tra le collecting degli autori. Sulla base, quindi, della raccomandazione CISAC, il legislatore comunitario ha espressamente riconosciuto che, in un contesto sempre più transfrontaliero, gli utilizzatori devono poter contare su un sistema di concessione di licenze più consono alla realtà virtuale e alla sua multi territorialità;

le Società maggiormente evolute sotto il profilo del know-how amministrano dunque già da tempo il proprio repertorio su base multi territoriale. In questi casi tutte le quote di diritti spettanti agli associati sono incassate direttamente senza intervento da parte di società del paese estero in cui è avvenuta l'utilizzazione. Alcuni OGC hanno già dal 2009 sono stati conclusi accordi multiterritoriali su base europea con i maggiori provider musicali quali: iTunes, YouTube, Deezer, Google, Spotify. Licenze che in alcuni casi sono estese anche al di fuori del territorio europeo. L'ottica perseguita dalla Commissione Ue è sempre più transfrontaliera e mira a consolidare e facilitare lo sviluppo del mercato unico digitale. Gli organismi di gestione collettiva, per gestire dette licenze, devono pertanto rispondere ad alti standard qualitativi e devono disporre di adeguati sistemi informatici atti a gestire in modo appropriato i dati elettronicamente. In questo senso già dal 2013 la SIAE, ad esempio, ha contribuito alla creazione del primo licensing HUB, Armonia, insieme a SGAE e SACEM (rispettivamente Spagna e Francia). Armonia si compone di 7 società, 4 aggiuntisi successivamente. Armonia ottimizza il processo di licensing e offre uno sportello unico a gli utilizzatori.

Alcuni tra gli organismi elencati non hanno fornito contributi apprezzabili né sull'approfondimento del Titolo III della direttiva in particolare, né sull'impianto della direttiva in generale.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in considerazione dell'esigenza di modificare lo status quo a seguito della Direttiva 2014/26/UE. In mancanza di formale recepimento lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione, dato che si avrebbe

una diversità di regime normativo in materia a danno degli autori e degli artisti rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Lo schema di decreto recepisce tutte le disposizioni introdotte dalla direttiva, secondo i criteri generali previsti dalla legge n. 234/2012 ed i criteri specifici contemplati dall'art. 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015"*.

Il provvedimento di recepimento contiene in particolare talune disposizioni (art. 8), di attuazione della delega conferita, reputate compatibili con il quadro normativo interno ed europeo, volte a riorganizzare il sistema dei requisiti minimi che gli intermediari, organismi ed entità di gestione indipendente, del diritto connesso devono possedere per operare nel mercato, requisiti già a suo tempo previsti dal D.P.C.M. del 19 dicembre 2012, rimodulati al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 5 della Direttiva circa i diritti dei titolari dei diritti, nonché con riferimento al recitato del considerando 15, l'art. 4 dello schema di decreto prevede che i titolari possano affidare la gestione dei loro diritti ad un organismo di gestione collettiva o ad una entità di gestione indipendente di loro scelta.

Tenuto conto infine del considerando 12, secondo cui la Direttiva non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali, tra le altre, la gestione collettiva obbligatoria, secondo una prima stesura, il comma 3 dell'art. 4 dello schema di decreto, introduceva l'obbligo di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori: secondo tale disposizione gli artisti erano quindi tenuti ad affidare la gestione dei loro diritti, in forma scritta, ad un organismo di gestione collettiva o ad una entità di gestione indipendente di libera scelta. La preferenza per tale opzione era scaturita dall'esigenza di conferire certezza e stabilità al segmento fragile del rapporto negoziale, storicamente rappresentato dalla categoria degli artisti interpreti ed esecutori, e dalla comparazione degli effetti, in termini di tutela della categoria degli artisti, tra due modalità di gestione dei diritti: quella attuata per legge dal Nuovo IMAIE, che operava in rappresentanza ed a garanzia dell'intera categoria degli artisti, e quella intervenuta a seguito della liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, basata sull'attribuzione volontaria dei mandati da parte dei titolari. Tale modalità ha fatto emergere delle criticità nei riguardi di coloro che, non hanno attribuito mandato ad alcuna collecting, né provveduto a gestire autonomamente i propri diritti, a causa dei limiti propri della normativa di riferimento ovvero sprovvisti delle informazioni e dei

mezzi tecnici adeguati ad operare la gestione individuale dei diritti. Ad un esame più approfondito si è rilevato che si tratta di un obbligo che la normativa attualmente vigente non prescrive, e non è riscontrabile un fondamento normativo per imporlo né nella Direttiva né nella legge delega, per cui è stato espunto dallo schema di decreto.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

La regolamentazione proposta non presenta svantaggi. In aderenza al dettato normativo europeo, essa contempla norme volte a facilitare il rapporto tra gli organismi di gestione collettiva dei diritti di autore e connessi, le entità di gestione indipendenti e tra questi ed i titolari dei diritti.

Come relazionato nella sezione 1, lettere A) e B) lo schema di decreto introduce disposizioni a vantaggio dei titolari dei diritti ai quali è assicurata la libertà di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei propri diritti; a garantire la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l'equa distribuzione dei compensi riscossi; la gestione trasparente dei diritti; la previsione di una struttura di *governance* idonea; una sana e prudente gestione dei diritti suscettibili di sfruttamento economico; il trattamento delle incompatibilità tra le cariche ricoperte nell'ambito degli organismi collettivi, nonché una adeguata informativa sull'entità dei diritti spettanti e sulle detrazioni effettuate, accompagnate da una appropriata rendicontazione e dalla previsione di un termine uniforme per la distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti. Di contro è imposto agli organismi di gestione collettiva l'adeguamento delle procedure esterne ed interne, della struttura di *governance*, delle dotazioni tecniche e degli apparati di gestione al fine di poter adempiere a quanto previsto dalle disposizioni interne, pena l'avvio delle procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative da parte dell'Autorità preposta: al riguardo occorre tuttavia svolgere qualche precisazione.

Il novero degli adempimenti posti in capo agli organismi di gestione collettiva ed agli utilizzatori per effetto dell'attuazione della Direttiva, non rivela caratteri di assoluta novità. La S.I.A.E., in qualità di ente pubblico economico, destinatario di una riserva esclusiva per l'intermediazione dei diritti di autore è altresì soggetta a molte delle disposizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 in tema di trasparenza e di prevenzione del fenomeno della corruzione. La Società pubblica già, nella sezione dedicata del sito web, una serie di informazioni e dati riguardanti l'assetto di *governance* adottato, lo

statuto i regolamenti ed anticipando, da qualche anno, l'adozione della Relazione sulla trasparenza di cui all'art. 28 dello schema di recepimento, allegata al rendiconto di gestione. Gli intermediari del diritto connesso, ora organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente, per operare nel mercato liberalizzato dovevano assicurare l'adempimento di una serie di stringenti requisiti minimi declinati dal D.P.C.M. 19 dicembre 2012, alcuni dei quali di portata analoga a quella prevista dalla Direttiva e dal decreto di recepimento, in questo rimodulati e coordinati, soggetti a costante verifica da parte delle Amministrazioni preposte.

Parimenti, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 di riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, aveva già posto in capo agli utilizzatori oneri di comunicazione dei dati utili all'individuazione dell'opera utilizzata e dei titolari in essa individuati. Tale onere tuttavia, in quanto scollegato da un sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo, non ha prodotto gli effetti desiderati, effetti che dovrebbero risultare più tangibili in considerazione di quanto previsto dall'art. 23 dello schema di recepimento, cui si riconnettono gli effetti sanzionatori previsti dal successivo art. 41.

L'attuazione della Direttiva attraverso lo schema di recepimento proposto, conferirà certezza stabilità ed omogeneità ad un settore fino ad ora regolato frammentariamente, garantendo regole comuni e chiare con riguardo ai termini per la distribuzione dei compensi ed al trattamento di quelle non distribuibili attraverso la declinazione, in tutte le sue variabili, del principio della trasparenza nei confronti dei titolari dei diritti e dei partner commerciali.

I titolari di diritti membri di altre società di gestione collettiva legate alle consorelle da rapporti di rappresentanza reciproci, trarranno beneficio dalla tutela approntata al fine di rendere trasparenti e tracciati i flussi delle royalties riscosse in loro favore

L'introduzione delle disposizioni inerenti la concessione delle licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line diritti d'autore su opere musicali per l'uso on line è volta a facilitare l'accessibilità dei repertori delle collecting con riguardo all'utilizzo on line di questa specifica categoria di opere, ferma restando il complesso delle capacità tecniche necessarie a svolgere in modo efficace tale attività.

I vantaggi per gli autori, per i fornitori di servizi e anche per i cittadini si riconnette alla semplificazione delle procedure utili ad accedere alle licenze per repertori aggregati per un territorio che si estenda oltre quello di uno Stato membro.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

La regolamentazione introduce disposizioni volte a rendere effettivi i diritti dei titolari attraverso la previsione e l'adozione, da parte degli organismi di gestione collettiva, di misure necessarie a identificare e localizzare i titolari, anche attraverso l'adempimento di un onere di comunicazione nei confronti di diversi soggetti. Sono previsti, già stabiliti dalla Direttiva, in capo ai soggetti utilizzatori delle opere, persone fisiche o giuridiche, obblighi di trasmissione delle informazioni pertinenti sull'utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari, con la previsione

di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi di informazione e per la fornitura di dati falsi o erranei.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

E' previsto un adempimento amministrativo per tutti gli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Tali soggetti devono possedere una serie di requisiti minimi e presentare una segnalazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 all'autorità preposta alla vigilanza che sarà tenuta ad effettuare le verifiche previste dalla legge. Tale onere di comunicazione, tuttavia, non è stato introdotto con questo intervento normativo, in quanto già previsto dall'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012: i requisiti minimi oggetto di segnalazione sono stati ridotti, riordinati e mantenuti nello schema di recepimento sulla scorta di quanto previsto dall'art. 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170: essi non richiedono pertanto alcun particolare adeguamento da parte dei soggetti cui erano destinati i quali avevano già provveduto a suo tempo all'adeguamento richiesto in misura più ampia rispetto a quanto previsto nello schema di recepimento.

Occorre menzionare infatti l'eliminazione, e la conseguente esclusione del relativo costo, del requisito minimo della stipula della fideiussione pari al 30% dei diritti amministrati da parte degli intermediari.

Gli oneri di comunicazione costituiscono un antecedente logico delle disposizioni recate dal decreto di recepimento della Direttiva che troveranno applicazione, nei termini previsti, agli intermediari del diritto d'autore, come individuati dalla legge, ed agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente dei diritti connessi che hanno ottemperato agli oneri di comunicazione previsti.

Al fine della individuazione puntuale degli obblighi imposti dalla direttiva sugli intermediari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e del confronto sistematico con le attività svolte a legislazione vigente, si allega la seguente tabella, con evidenziato in grassetto, se si tratti o meno di un onere nuovo.

Normativa di riferimento - Organismo di gestione	Oneri informativi e di pubblicità attuali	Oneri informativi previsti nello schema di decreto di recepimento della Direttiva 26/2014
DPCM 19.12.12 "Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un	Le imprese che svolgono o intendono svolgere attività di intermediazione nel settore dei diritti connessi sono tenute:	Art. 4, comma 4 dello schema di D.lgs. obbligo dell'organismo di gestione collettiva o dell'entità di

razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" Applicato solo agli intermediari del Diritto connesso, stabilisce requisiti di accesso a questo settore di intermediazione la cui permanenza è oggetto di verifica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il MiBACT e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	a) ad adottare criteri di [...] pubblicità [...] con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato o del rapporto associativo, alle tipologie dei rapporti di gestione istaurabili, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti, nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti; b) ad adottare criteri di [...] pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti; sono altresì tenute a: a) segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità	gestione indipendente di fornire al titolare che intende conferire mandato informazioni relative alle spese alle detrazioni al diritto di recesso e di revoca ed in generale alle condizioni di adesione; <u>(già prevista la pubblicità delle condizioni di adesione e dei costi)</u> Art. 5, commi 1 e 2, onere di pubblicazione sul sito dello statuto e delle condizioni di adesione all'organismo di gestione collettiva ; obbligo di fornire al titolare per iscritto informazioni sul rifiuto della richiesta di adesione; <u>(già prevista pubblicazione statuto, pubblicazione criteri e modalità rifiuto adesioni)</u> Art. 8 Onere da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di comunicare l'inizio della propria attività al MiBACT ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90; <u>(già previsto, ma i requisiti minimi di accesso al mercato degli intermediari del diritto connesso è stato molto ridotto)</u>
---	--	---

	previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2; b) pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati; c) pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli accordi quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonché l'elenco degli accordi di reciprocità sottoscritti con imprese che	Art. 10, comma 8, onere di pubblicazione e accessibilità dei criteri di restrizione del diritto di voto; (nuovo) art. 18 obblighi di informazione da parte degli organismi di gestione collettiva nei confronti dei titolari dei diritti, degli altri organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza e del pubblico con riferimento alle opere per le quali non sono stati individuati i titolari; (nuovo) art. 22, oneri di comunicazione degli organismi nei confronti degli utilizzatori connesse alla concessione od alla mancata concessione delle licenze, nonché sui criteri utilizzati per stabilire le tariffe; <u>(previsto già in parte un sistema generale di pubblicità)</u> Art. 23 stabilisce l'obbligo degli utilizzatori di far pervenire entro 90 gg. dall'utilizzazione agli organismi di gestione collettiva una serie di informazioni necessarie ad identificare l'opera
--	---	---

DPCM del 17 gennaio 2014 "riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941 , n. 633/1941 e successive modificazioni"	esercitano in altri Paesi l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi; d) pubblicare sul proprio sito internet lo statuto e l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione; e) comunicare periodicamente e comunque entro l'esercizio successivo a quello di maturazione dei diritti, ai titolari dei diritti l'ammontare dei compensi maturati e le relative modalità di determinazione; f) fornire alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) tutte le informazioni da queste richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio dell'attività e che hanno ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b), c), d), e). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero per i beni e le	utilizzata;<u>già previsto dal DPCM 17/01/2014, onere sfoltito)</u> Art. 24 Pone in capo agli organismi di gestione collettiva l'onere di fornire al titolare dei diritti cui abbiano attribuito nell'anno proventi una serie di informazioni ed in particolare: a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti; b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti; c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestioni e per tipo di utilizzo; d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione collettiva fornire questa informazione; e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione; f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa
---	--	--

	attività culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare comunicazione sul proprio sito delle imprese che risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente decreto. Oneri informativi attuali previsti dal DPCM del 17 gennaio 2014 Art. 3, comma 3, al fine della ripartizione dei compensi derivanti dalla copia privata da parte della SIAE è contemplato l'obbligo degli organismi di gestione collettiva del diritto connesso di comunicare alla SIAE la certificazione inerente l'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati nel corso dell'anno di attribuzione del compenso. Art. 4 (obbligo di comunicazione dei dati ed accessibilità alle banche dati informatiche) pone oneri di comunicazione in capo a diversi soggetti : <i>“Al fine di garantire un livello di funzionalità adeguato</i>	vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi; g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo. 2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta come membri enti incaricati della distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti, forniscono le informazioni di cui al precedente comma 1 a tali enti, salvo che questi ultimi non ne siano già in possesso. Tali enti forniscono almeno una volta l'anno le informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente. <u>(in parte già previsto, ora molto ampliato)</u> Art. 25 pone in capo agli organismi di gestione collettiva l'onere di fornire informazioni ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza <u>(in parte già previsto, ampliato)</u> Art. 26 Gli organismi di gestione collettiva rendono
--	---	--

	<i>all'esercizio delle attività di amministrazione, intermediazione e riscossione da svolgere, e per favorire l'eventuale interoperabilità dei sistemi informativi, le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, ricevono, entro trenta giorni decorrenti dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera, dal produttore o distributore, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi da essi prodotti e distribuiti, con l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte.</i> <i>2. Per le pubblicazioni avvenute antecedentemente alla data di adozione del presente decreto, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è assolto entro trenta giorni decorrenti dalla data della relativa richiesta formulata da ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19</i>	pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni: a) lo statuto; b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12; e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; f) la politica generale relativa alle spese di gestione; g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; i) la politica generale
--	---	--

	dicembre 2012. 3. La mancata comunicazione dei dati di cui al presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, comporta la temporanea sospensione della quota di compenso spettante al singolo produttore di fonogrammi e di opere audiovisive, a norma degli articoli 71-septies e 71-octies della LdA. Tale sospensione perde efficacia qualora l'onere di comunicazione venga successivamente assolto. 4. L'elenco di cui ai commi 1 e 2 deve contenere i seguenti dati: a) titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano; b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio dello Stato; c) l'indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC), l'indicazione dell'autore	sull'utilizzo di importi non distribuibili; l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 40. <u>(in parte già previsto, onere ampliato)</u> Art. 27 pone in capo agli organismi di gestione collettiva l'onere di fornire, su richiesta debitamente motivata del titolare o di un altro organismo o di un utilizzatore, una serie di informazioni inerenti le opere gestite ed i territori di riferimento. <u>(nuovo)</u> Art. 28 Obbligo di pubblicazione da parte degli organismi di gestione collettiva, sul sito internet, della "relazione sulla trasparenza annuale" e di una relazione speciale ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello schema di D.lgs, recante le seguenti informazioni: a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto
--	---	--

	<i>musicale, il luogo di fissazione del fonogramma, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori nonché la residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.</i> <i>5. In riferimento agli articoli 73 e 73-bis della LdA, l'utilizzatore trasmette al produttore di fonogrammi o all'associazione di categoria cui esso appartiene, l'elenco dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro trenta giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione. Tale elenco, distintamente per ciascun fonogramma, deve contenere i seguenti dati:</i> <i>a) il titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;</i> <i>b) l'anno di distribuzione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione del</i>	<i>finanziario;</i> <i>b) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;</i> <i>c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell'articolo 22, comma 2;</i> <i>d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione collettiva;</i> <i>e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva;</i> <i>f) informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro concessi;</i> <i>g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;</i> <i>h) una relazione speciale sull'uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente</i>
--	--	---

	singolo fonogramma, la data o il periodo al quale si riferisce l'utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC); c) l'indicazione dell'autore e degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari, ai sensi dell'art. 82 della LdA, nonché ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma. 6. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, copia della documentazione stessa, alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, unitamente ad ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma. 7. In riferimento agli articoli 80 e 84 della LdA,	le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato. 2. Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale: a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati); b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi: i) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per
--	--	--

	<i>l'utilizzatore trasmette alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'elenco delle opere cinematografiche o assimilate, commercializzate, comunicate al pubblico, diffuse, rappresentate o, comunque, pubblicamente divulgate entro trenta giorni dall'avvenuta commercializzazione, comunicazione, diffusione, rappresentazione o, comunque, pubblica divulgazione. Tale elenco, distintamente per ciascuna opera, deve contenere i seguenti dati:</i> <i>a) il titolo originale dell'opera e l'eventuale titolo italiano;</i> <i>b) l'anno di produzione;</i> <i>c) l'anno di distribuzione, commercializzazione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di diffusione della singola opera cinematografica o assimilata e il numero di copie distribuite, la data o il periodo di comunicazione,</i>	ripartire tali costi indiretti; ii) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti a norma dell'articolo 14, comma 3, e dell'articolo 15, commi 1, 2 e 3; iii) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi; iv) le risorse usate per la copertura dei costi; v) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi; vi) la percentuale
--	--	---

	<i>diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di catalogazione o identificativi dell'opera cinematografica o assimilata, l'indicazione del regista, e l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori primari, ivi inclusi gli artisti doppiatori, nel caso di opera cinematografica o assimilata espressa originariamente in lingua diversa dall'italiano, ovvero ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione dell'opera cinematografica o assimilata".</i> Il comma 9 del medesimo articolo prevede che le banche dati contemplate tenute dagli organismi di gestione collettiva del diritto connesso di cui al DPCM del 19 dicembre 2012 siano liberamente consultabili attraverso il sito di ciascuna impresa.	rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall'organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell'esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti; c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi: i) l'importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; ii) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; iii) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; iv) l'importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti
--	---	--

		gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi; v) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi; vi) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all'articolo 17, comma 1, i motivi del ritardo; vii) il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati; d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi: i) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva; ii) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi
--	--	--

		dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva; iii) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva; iv) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva. 3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all'articolo 28, comma 3: a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; b) una spiegazione dell'uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine
--	--	--

		cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi. (nuovo onere) Art. 31 pone in capo agli organismi di gestione collettiva che offrono licenze multi territoriali l'onere di fornire, su richiesta debitamente motivata, ai titolari dei diritti, ai fornitori di servizi musicali on line, ad altri organismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di individuare il repertorio rappresentato. (nuovo onere) Art. 33 contempla degli oneri inerenti la comunicazione delle fatture elettroniche; (nuovo onere) art. 34 gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multi territoriali devono fornire informazioni, insieme ad ogni pagamento eseguito almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti: a) il periodo in cui sono avvenuti gli usi per i quali
--	--	---

		sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui essi hanno avuto luogo; b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per le quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte; c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online. (nuovo onere) Art. 35 pone degli oneri informativi in capo all'organismo mandatario ed all'organismo mandante, nell'ambito degli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali on line. (nuovo onere) L'art. 36, nell'ambito della previsione dell'obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la
--	--	--

		concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali on line per prevede oneri informativi sia a carico dell'organismo di gestione collettiva richiedente sia a carico di quello interpellato. <u>(nuovo onere)</u> Art. 38, nell'ambito delle procedure di reclamo, prevede l'obbligo degli organismi di rispondere per iscritto ai reclami, entro 45 giorni, fornendo i chiarimenti necessari.<u>(nuovo onere)</u>
--	--	---

Quanto infine alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 1 (trasmissione da parte degli utilizzatori delle informazioni riguardanti l'utilizzo di opere protette entro novanta giorni dall'utilizzazione) si specifica che il decreto di recepimento alleggerisce il carico informativo degli utilizzatori delle opere nei confronti degli organismi di gestione collettiva, diluendo altresì il termine che da trenta giorni passa a novanta.

D)Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):

Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le previste attività informatiche concernenti la pubblicazione sul sito del Ministero dell'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, saranno effettuate nell'ambito delle funzioni svolte degli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Esula dal perimetro di intervento della Direttiva la questione della natura giuridica delle organizzazioni di intermediazione nei singoli territori nazionali e dell'assetto organizzativo interno conferito dagli Stati membri al sistema di intermediazione.

L'armonizzazione del diritto sostanziale della proprietà intellettuale non ha eliminato o limitato la natura territoriale del diritto d'autore né la facoltà dei titolari dei diritti di esercitarli a livello territoriale (come peraltro previsto dall'art. 5 della Direttiva). Il principio dello sfruttamento territoriale è stato riconosciuto dal legislatore comunitario ed è stato confermato dalla Corte di giustizia (causa 62/79, Coditel c/ Ciné-VogFilms (1980) – Sentenza OSA 27 febbraio 2014) sebbene ne sia stato parzialmente ridotto l'impatto.

La Corte ha posto limitazioni al suo esercizio unicamente in caso di conflitto con le norme sulla concorrenza, laddove si sia in presenza di accordi restrittivi, pratiche concordate o di abusi di posizione dominante. Ciò stante, fermi restando i principi stabiliti dalla Direttiva, tra i quali si annovera il più volte citato articolo 5, recepito dall'art. 4 dello schema di recepimento peraltro, come già sopra visto, in forma ampliata, l'attività di intermediazione dei diritti d'autore per effetto dell'attuazione del criterio di delega previsto dall'art. 20 della legge n. 170/2016 è oggetto di riserva legale a favore della SIAE (art.180 della legge n. 633/1941), ente pubblico economico a base associativa, con natura generalista riguardo all'ampiezza dei repertori amministrati, disciplinato dalla legge n. 2/2008 e sottoposto alla vigilanza congiunta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di specifica competenza. L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

In tale contesto il titolare dei diritti ha la facoltà di affidare al gestione dei propri diritti ad un organismo di gestione collettiva o ad una entità di gestione indipendente di propria scelta, nell'ambito del complessivo territorio dell'UE, per i territori ed i diritti da esso indicati. Tali diritti saranno gestiti secondo le disposizioni recate dalla Direttiva e recepite dagli Stati membri, tenuto conto dei modelli economici di gestione presenti o adottati da tali Paesi.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento, oltre alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività degli Uffici delle Amministrazioni dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 48 dello schema di decreto legislativo prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmetta alla Commissione europea una relazione circa la situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. L'Articolo 44 prevede che i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo. Attraverso la relazione sulla trasparenza, che gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a pubblicare sui propri siti web, tutti i soggetti interessati possono reperire le informazioni economico/finanziarie degli organismi, i documenti di bilancio e tutte le informazioni sulla struttura giuridica e di *governance* adottata.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella sezione 1, lettera B) e, quindi, dell'efficacia complessiva dell'intervento mediante l'analisi dei dati disponibili presso gli uffici competenti. Gli aspetti prioritari da monitorare, e da comunicare alla Commissione europea, concerneranno la situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano, le segnalazioni e le proposte che i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori avranno indirizzato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le informazioni

15 dicembre 2016

economico/finanziarie degli organismi, i documenti di bilancio e tutte le informazioni sulla struttura giuridica e di governance adottata, dati – questi ultimi - desumibili dalle relazioni sulla trasparenza che gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a pubblicare sui propri siti web. Il monitoraggio delle relazioni indicate consentirà di verificare la gestione trasparente dei diritti; l'adozione di una struttura di *governance* idonea; la sana e prudente gestione dei diritti suscettibili di sfruttamento economico; il trattamento delle incompatibilità tra le cariche ricoperte nell'ambito degli organismi collettivi, la verifica delle procedure esterne ed interne, le dotazioni tecniche e gli apparati di gestione al fine della valutazione circa l'attitudine ad adempiere a quanto previsto.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla Direttiva da recepire, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lett. c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*".